

COMUNE DI PERINALDO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 4 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 5 - Procedimento di rilascio
- Art. 6 - Contenuto della concessione e/o autorizzazione
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 - Costruzione di gallerie sotterranee

PARTE II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 13 - Classificazione del Comune
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 17 - Occupazioni permanenti – criteri di determinazione della tassa
- Art. 18 - Passi carrabili - criteri di determinazione della superficie
- Art. 19 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 20 - Distributori di carburante
- Art. 21 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 22 - Criteri e misure di riferimento per determinare la tassa per le occupazioni temporanee
- Art. 23 - Casi particolari di occupazione
- Art. 24 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 25 - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 26 - Passi carrabili – Affrancazione della tassa
- Art. 27 - Riduzioni tassa occupazioni temporanee
- Art. 28 - Esenzione dalla tassa
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Versamento della tassa
- Art. 31 - Rimborsi
- Art. 32 - Entrata in vigore
- Suddivisione territorio
- Variazioni

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni, sono soggette alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, blow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare gli spazi e le aree previste dall'art. 1 del presente regolamento deve inoltrare apposita domanda all'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere:
 - a) le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'indicazione della località dell'occupazione;
 - c) la superficie da occupare;
 - d) i motivi dell'occupazione.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare le caratteristiche dell'opera oggetto di occupazione.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che verrà stabilita dal competente ufficio nei seguenti casi:
 - a) quando l'occupazione comporta la manomissione del suolo pubblico;
 - b) quando l'occupazione è attuata mediante installazioni fisse;
 - c) quando l'occupazione è disposta per il deposito di materiale.
5. Alle domande dovranno essere allegati tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sette giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 4
Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta su appositi moduli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa la domanda va presentata solo in caso di variazioni nella occupazione.

Art. 5
Procedimento di rilascio

1. Il responsabile del procedimento dovrà esprimersi sulla richiesta di concessione e/o autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta o dalla data in cui sono stati ricevuti gli atti di cui all'art. 3, sesto comma, del presente regolamento.
2. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della concessione il termine è fissato in due giorni lavorativi dalla data di presentazione della relativa domanda.
3. Per far fronte a situazioni di emergenza, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione mediante comunicazione dell'inizio dell'occupazione. In tale ipotesi se l'Amministrazione accerta che ricorrevano i requisiti dell'emergenza e dell'improrogabilità dell'occupazione, rilascia il provvedimento di concessione e/o autorizzazione in sanatoria; in difetto, invece, verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

Art. 6
Contenuto della concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale devono essere indicate:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) le condizioni che subordinano il rilascio della concessione e/o autorizzazione e le ragioni che motivano l'eventuale provvedimento di decadenza o revoca.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi collegati al rilascio del titolo abilitativo alla occupazione.

Art. 7
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo, presentando apposita domanda formulata secondo le modalità previste per il rilascio.
2. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sette giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere gli estremi dell'originaria concessione e copia delle ricevute di pagamento della relativa tassa.

Art. 8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) l'accertamento di reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta o sette giorni dalla data di rilascio dell'atto a seconda che si tratti di occupazione permanente o temporanea;
 - e) il mancato adempimento dell'obbligo tributario.
2. Per il periodo successivo alla dichiarazione di decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione sono sempre revocabili allorché ricorrano ragioni di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione non è tenuta alla restituzione di quanto è stato pagato in anticipo dall'occupante.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubblici, il Sindaco, previa contestazione della relativa infrazione, dispone con ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.

Art. 12
Costruzione di gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47, quarto comma, del D.Lgs. n° 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al primo comma dell'art. 47 del D.Lgs. n° 507/93, impone un contributo "una tantum" ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

2. L'importo del contributo di cui al precedente comma non potrà essere superiore al 50% delle spese di costruzione delle gallerie.

PARTE II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Per effetto dell'art. 43, primo comma, del D.Lgs. n° 507/93, con il quale i Comuni sono stati ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente, il Comune di Perinaldo appartiene alla quinta classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale si procederà alla rideterminazione delle tariffe sulla base dei diversi limiti corrispondenti alla nuova classe di appartenenza.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai sensi dell'art. 42, terzo del D.Lgs. n° 507/93, il territorio comunale si suddivide in due categorie in base all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. La suddivisione del territorio comunale viene deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 42, sesto comma, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47 e 48 del D.Lgs. n° 507/93.
2. Le misure indicate dai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100%
 - seconda categoria 70%

Art. 16

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metro quadrato o in metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolati cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.
4. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 100 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

Art. 17

Occupazioni permanenti – criteri di determinazione della tassa

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 18

Passi carrabili - criteri di determinazione della superficie

1. Ai sensi dell'art. 44, quinto comma, del D.Lgs. n° 507/93, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza di questa, in base ad una profondità minima di centimetri trenta.

Art. 19

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D.Lgs. n° 507/93, per le occupazioni permanenti di autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al precedente comma è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 20

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal primo al sesto comma, la tassa stabilita per il distributore di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
2. Per la determinazione delle capacità di cui al precedente comma è ammessa la percentuale del 5% di tolleranza sulla misura effettiva.
3. Per i distributori di carburante muniti di uno o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo pubblico causata da colonnine montanti di distribuzione del carburante, dell'acqua e dell'area compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative sono soggetti alla tassa determinata in base ai criteri previsti per le occupazioni permanenti.

Art. 21

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, settimo comma, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta la tassa annuale secondo i criteri dettati dal predetto art. 48.

Art. 22

Criteri e misure di riferimento per determinare la tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e viene applicata, in relazione alle ore di occupazione e in base alle allegate misure giornalere di tariffa:
 - a) fino a dodici ore: riduzione del 50%;
 - b) oltre 12 ore fino a ventiquattro ore: tariffa intera.
2. Per le occupazioni di durata pari o inferiore a quattordici giorni si applica la tariffa intera; oltre quattordici giorni e fino a trenta giorni il 25% di riduzione; oltre trenta giorni il 50% di riduzione.
3. Se si tratta di occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo o sottosuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere la tassa è determinata in misura forfettaria in base ai criteri fissati dall'art. 47, quinto comma, del D.Lgs n° 507/93.

Art. 23

Casi particolari di occupazione

1. Ai sensi degli artt. 46, primo comma, e 47, primo comma, del D.Lgs. n° 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e quelle soggette a servitù di uso pubblico effettivamente occupate.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, per le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione dei pubblici servizi, non già assoggettati alla tassa ai sensi del primo del presente articolo, è dovuta una tassa complessiva di lire cinquantamila indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione.

Art. 24

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, secondo comma, per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa prevista per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%.

Art. 25

Riduzioni della tassa permanente

1. In base a quanto disposto dal D.Lgs. n° 507/93, e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti riduzioni:
 - a) per le superfici eccedenti i 1.000 sono calcolate nella misura del 10%;
 - b) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50%;
 - c) per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tassa è ridotta del 30%.
 - d) Per i passi carrabili la tassa è ridotta del 50%;
 - e) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 18 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9, e in ragione del 10% della tariffa per le superfici eccedenti tale misura.

- f) I proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo del manto stradale, tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi, per una superficie non superiore ai dieci metri quadri; in tale ipotesi la tariffa per l'occupazione del suolo pubblico è dovuta nella misura del 10%;
- g) La tariffa è applicata nella misura del 10% anche ai passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di pertinenza, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- h) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è dovuta nella misura del 30%.

Art. 26

Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere assolta definitivamente mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. Se, invece, i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, essi possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune, assumendosi le spese per il ripristino del manto stradale.

Art. 27

Riduzioni tassa occupazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni, alle occupazioni temporanee vanno applicate le riduzioni disciplinate dai seguenti punti:
 - a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, la tariffa è dovuta nella misura del 50%;
 - b) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è dovuta nella misura del 30%, e, ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree;
 - c) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è dovuta nella misura del 50%;
 - d) per le occupazioni derivanti da installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80% tenendo conto che le superfici sono calcolate nella misura del 50% se esse non superano i cento metri quadrati, nella misura del 25% per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino mille metri quadrati, e nella misura del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%;
 - f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione applicando la riduzione del 50%.
 - g) Per le occupazioni derivanti dall'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è dovuta nella misura del 50%.

Art. 28

Esenzione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni, le seguenti occupazioni non sono soggette alla tassa disciplinata dal presente regolamento:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni conseguenti all'apposizioni di tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, di tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, di orologi funzionanti per pubblica utilità e di aste per le bandiere;
 - c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e le fermate nelle aree ad esse appositamente assegnate;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni conseguenti alle operazioni di carico e scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti a pubblici servizi purchè nell'atto di concessione ne venga prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni derivanti dalla creazione di accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
2. Sono, inoltre esenti le seguenti occupazioni:
 - a) quelle conseguenti all'esercizio del commercio ambulante itinerante purchè la sosta non si protragga oltre sessanta minuti;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie montati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose a condizione che vengano rispettate le prescrizioni del regolamento di polizia urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sessanta minuti;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze a condizione che arrechino intralci alla circolazione e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) le occupazioni per operazioni di trasloco e per potatura alberi con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a sei ore.

Art. 29

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni della tassa si applicano le sanzioni nella misura e nelle forme previste dall'art. 53 del D.lgs. n° 507/93 e successive modificazioni.

Art. 30

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti le modalità sono quelle che di volta in volta saranno determinate dallo Stato e che verranno portate a conoscenza della popolazione nelle forme e nei tempi idonei per assicurare un puntuale pagamento.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo di denuncia è assicurato con il pagamento della tassa e la compilazione di un apposito modulo di versamento in conto corrente postale, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 31

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 32
Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore è rinviata al 1° gennaio 1996. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1994, aumentate del 50%.

Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell'art. 42 terzo comma, del D.Lgs. n° 507/93

Strade di prima categoria

- 1) Corso Gramsci
- 2) Località Convento
- 3) Località Vallicella
- 4) Piazza Castello
- 5) Piazza Martini
- 6) Piazza Municipale
- 7) Piazza Santa Croce
- 8) Piazza XX Settembre
- 9) Via Gramsci
- 10) Via Allavena
- 11) Via Apricale
- 12) Via Arco di Trionfo
- 13) Via Castello
- 14) Via Conte Rinaldo
- 15) Via del Popolo
- 16) Via Dolceacqua
- 17) Via F. Cassini
- 18) Via Fontana
- 19) Via G. D. Cassini
- 20) Via G. T. Borgogno
- 21) Via Garibaldi
- 22) Via Genova
- 23) Via Gioberti
- 24) Via Maraldi
- 25) Via Matteotti
- 26) Via Miramonti
- 27) Via P. Cassini
- 28) Via Poggiolino
- 29) Via San Michele
- 30) Via San Benedetto
- 31) Via San Romolo
- 32)) Via Visitazione
- 33) Vicolo Biamonti
- 34) Vicolo Cassano
- 35) Vicolo Visitazione
- 36) Vicolo Fortunato
- 37) Vicolo Marte
- 38) Vicolo Monea
- 39) Vicolo Piccionetto
- 40) Vicolo Poggio

Strade di seconda categoria

- 1) Frazione Negi Cristai
- 2) Frazione Negi Fumei
- 3) Frazione Negi Peverei
- 4) Frazione Negi Tegui
- 5) Frazione Susdeneo
- 6) Frazione Suseneo Case
- 7) Frazione Suseneo Chiesa
- 8) Frazione Suseneo Barca
- 9) Località Ballaro
- 10) Località Bana
- 11) Località Begliun
- 12) Località Boschetto
- 13) Località Brocca di Campi
- 14) Località Ciliegia
- 15) Località Curli
- 16) Località Gaiardo
- 17) Località Gasco
- 18) Località Madonna
- 19) Località Massabò
- 20) Località Moglie

**CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 8 DEL 29/02/1996 SONO STATE APPORTATE LE
SEGUENTI VARIAZIONI**

1. Esonerare dal pagamento della tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
2. Esonerare dal pagamento della tassa i passi carrabili;
3. Esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
4. Esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
5. Fissare in lire 5 mila la somma sotto la quale la tassa non è dovuta;
6. Riconoscere alla presente delibera effetto retroattivo.